



03733-21

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
TERZA SEZIONE PENALE

Composta da

Luca Ramacci - Presidente -
Andrea Gentili
Luca Semeraro
Antonio Corbo
Alessandro Maria Andronio - Relatore -

ACN
Sent. n. sez. 1315
CC - 22/10/2020
R.G.N. 21153/2020

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sui ricorsi proposti dal

Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Pescara
e da

(omissis) s.r.l., in persona del legale rappresentante (omissis)

avverso l'ordinanza del 13/07/2020 del Tribunale di Pescara

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal consigliere Alessandro Maria Andronio;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Marilia Di Nardo, che ha concluso chiedendo che i ricorsi siano rigettati;

udito il difensore, avv. (omissis).

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 2 luglio 2020, il Tribunale di Pescara ha parzialmente accolto il ricorso proposto dall'indagata, legale rappresentante della (omissis) s.r.l., in relazione al sequestro preventivo disposto dal Gip dello stesso Tribunale il 19 maggio 2020, aventi ad oggetto la liquidità e i beni mobili e immobili delle società facenti capo a vario titolo all'indagata stessa, per un valore pari a euro 2.078.027,05 o, in subordine - per quanto qui rileva - di beni e liquidità nella

disponibilità dell'indagata per lo stesso importo. Le ragioni assunte a sostegno della misura cautelare erano date dalla riscontrata sussistenza di un meccanismo fraudolento di evasione Iva realizzato, dall'indagata mediante la costituzione *ad hoc* di società cooperative, le quali figuravano quali subappaltatrici di servizi di trasporto acquisiti da altre società, sempre facenti capo all'indagata, che potevano così beneficiare di detrazioni d'imposta per l'emissione di fatture per operazioni in realtà inesistenti, in quanto apparentemente realizzate dalle società cooperative che, per parte loro, omettevano le dichiarazioni Iva e il versamento dell'imposta. Il Tribunale ha disposto: il dissequestro dei conti correnti n. (omissis), acceso presso il (omissis), e n. (omissis), acceso presso la (omissis) (omissis); la riduzione della misura del sequestro relativa ai conti correnti della (omissis) (omissis) s.r.l., in ragione dell'importo dell'imposta evasa (euro 126.492,64).

2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Pescara, deducendo, con unico motivo di doglianza, la violazione degli artt. 321 cod. proc. pen. e 240 cod. pen., nonché la mancanza di motivazione in relazione alle risultanze investigative rappresentate dall'informativa della Guardia di Finanza del 1° aprile 2020.

Si contesta la riduzione dell'importo del sequestro in relazione alla società (omissis) perché non si sarebbe tenuto conto del fatto indagata aveva realizzato un meccanismo fraudolento che coinvolgeva un gruppo societario e, dunque, si sarebbe dovuto fare riferimento all'ammontare dell'intero profitto del gruppo e non solo all'ammontare del profitto conseguito dalla (omissis).

In secondo luogo, la limitazione del sequestro a carico della (omissis) alla somma di euro 126.492,64 non avrebbe tenuto conto dell'informativa della Guardia di Finanza, in cui si evidenziava che l'importo da sequestrare avrebbe dovuto comprendere anche l'ammontare complessivo dell'imposta evasa dalla (omissis) s.r.l., pari a euro 405.795,20, giacché tale ultima società era stata incorporata mediante fusione in data 30 settembre 2016 nella (omissis), con conseguente assunzione esclusiva in capo a quest'ultima di tutti rapporti giuridici contabili.

3. L'ordinanza è stata impugnata anche nell'interesse della (omissis) s.r.l., con la formulazione di un unico articolato motivo di doglianza, con il quale si deduce la violazione degli artt. 324, comma 7, 321, comma 2, cod. proc. pen., nonché dell'art. 12-*bis* del d.lgs. n. 74 del 2000. Si premette che il Tribunale del riesame ha correttamente richiamato il principio giurisprudenziale secondo cui il denaro affluito sul conto corrente della società in un momento successivo a quello

della commissione del reato non può essere oggetto di sequestro in via diretta, perché non può essere considerato profitto del reato.

Si lamenta che tale principio non è stato correttamente applicato nella parte in cui si è rigettata la richiesta di riesame relativamente alla restituzione del conto corrente (omissis) della (omissis), Agenzia (omissis), nonostante il rapporto bancario risultasse instaurato solamente alla data del 9 agosto 2018, come comprovato dalla richiesta di apertura del conto, documento già allegato alla memoria presentata in sede di riesame; si sarebbe trattato di un'apertura di conto successiva di oltre un anno alla commissione dell'ultimo reato ascritto al legale rappresentante della società. Tale distanza temporale sarebbe stata riconosciuta, del resto, dallo stesso Tribunale, il quale aveva anche escluso che gli inquirenti avessero mai addotto elementi da cui desumere che le somme accreditate sul conto fossero anche indirettamente riconducibili ai reati oggetto di contestazione.

La difesa lamenta anche il rigetto dell'istanza di parziale dissequestro del saldo del conto corrente (omissis), attivo presso la (omissis), filiale di (omissis) (omissis). L'assunto difensivo parte dalla considerazione che il rapporto bancario, alla data di esecuzione del sequestro (17 giugno 2020), presentava un saldo attivo di euro 87.874,52, come risultante dalla documentazione bancaria allegata di fronte al tribunale del riesame e quel saldo era superiore rispetto all'attivo di euro 46.593,96, presente sul conto alla data di commissione dell'ultimo reato in contestazione (1° giugno 2017), come comprovato da un estratto conto del 30 giugno 2017. Il giudice di riesame aveva erroneamente affermato, sul punto, che il saldo attivo rilevante è quello presente alla data del sequestro e non quello presente alla data di scadenza del debito tributario. E – secondo la prospettazione difensiva – lo stesso Tribunale aveva escluso che le somme successivamente affluite sul conto e sequestrate potessero identificarsi con il risparmio di spesa conseguito con il mancato versamento dell'imposta.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso del pubblico ministero è parzialmente fondato.

1.1. La prima censura del ricorrente – con cui si contesta la riduzione dell'importo del sequestro in relazione alla società (omissis), perché non si sarebbe tenuto conto del fatto indagata aveva realizzato un meccanismo fraudolento che coinvolgeva un gruppo societario – è manifestamente infondata. Il pubblico ministero sostiene, infatti, che l'ammontare del sequestro avrebbero dovuto essere determinato in relazione all'intero profitto del gruppo facente capo all'indagata e non solo all'ammontare del profitto conseguito dalla (omissis) s.r.l.; con la conseguenza che quest'ultima società avrebbe dovuto

essere destinataria di un sequestro non limitato al solo profitto conseguito, ma comprendente anche il profitto conseguito ad altri soggetti.

Si tratta di un'affermazione basata su un presupposto, quello dell'appartenenza di tutte le società ad un medesimo gruppo, che risulta genericamente prospettato, in mancanza di un riferimento alla documentazione dalla quale emergerebbero i rapporti effettivi fra le società del gruppo e la natura del gruppo stesso. Né il pubblico ministero giunge ad affermare che le società del gruppo fossero dei meri schermi privi di consistenza dei quali l'indagata si serviva per commettere reati del cui profitto si avvantaggia in realtà in prima persona.

È questo un profilo ritenuto rilevante dalla giurisprudenza di legittimità, la quale muove dall'assunto che, in tema di reati tributari commessi dal legale rappresentante di una persona giuridica, il sequestro preventivo funzionale alla confisca per equivalente prevista dagli artt. 1, comma 143, della legge n. 244 del 2007 e 322-ter cod. pen. non può essere disposto sui beni dell'ente, ad eccezione del caso in cui questo sia privo di autonomia e rappresenti solo uno schermo attraverso il quale il reo agisca come effettivo titolare dei beni, in una situazione di osmosi economica tra persona giuridica e persona fisica (*ex plurimis*, Sez. U, n. 10561 del 30/01/2014, Rv. 258646; Sez. 3, n. 50151 del 13/07/2018, Rv. 274090 - 02; Sez. 5, n. 1971 del 11/10/2018, dep. 16/01/2019, Rv. 274440). E più in generale, il sequestro preordinato alla confisca diretta, l'unica possibile nei confronti di una persona giuridica, trova il suo evidente limite nell'ammontare del profitto conseguito dall'ente e non può ricomprendere, dunque, il profitto conseguito da altri soggetti.

Correttamente, dunque, il Tribunale del riesame si è riferito nel caso di specie al profitto conseguito dalla sola (omissis) s.r.l., in quanto soggetto dotato di autonomia rispetto al quale non è stata prospettata compiutamente alcuna commistione patrimoniale con l'indagata, che ne era legale rappresentante, o con altri enti.

1.2. È invece fondata la seconda censura del ricorrente. Dal tenore dell'ordinanza impugnata, emerge, infatti, che il Tribunale, nel limitare il sequestro a carico della (omissis) alla somma di euro 126.492,64, non ha sottoposto a valutazione quella parte dell'informativa della Guardia di Finanza, in cui si evidenziava che l'importo da sequestrare avrebbe dovuto comprendere anche l'ammontare complessivo dell'imposta evasa dalla (omissis) s.r.l., pari a euro 405.795,20, incorporata mediante nella (omissis). Appare dunque sussistente la lamentata mancanza di motivazione su un profilo essenziale emergente dagli atti istruttori, che configura vizio di violazione di legge deducibile mediante ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 325, comma 1, cod. proc. pen. (*ex plurimis*, Sez. 2, n. 5807 del 18/01/2017, Rv. 269119).

2. il ricorso proposto nell'interesse della (omissis) s.r.l. è fondato.

2.1. Il Tribunale del riesame correttamente richiama orientamento di legittimità secondo cui, nonostante la natura fungibile del denaro, deve ritenersi preclusa la confisca diretta delle somme depositate su conto corrente bancario del reo, qualora sia stata raggiunta la prova che le stesse non derivino dal reato, non costituendo, in tale caso, profitto dell'illecito. È illegittima, pertanto, l'apprensione diretta delle somme di denaro entrate nel patrimonio del reo in base ad un titolo lecito ovvero in relazione ad un credito sorto dopo la commissione del reato, che non risultino allo stesso collegate, neppure indirettamente (Sez. 6, n. 6816 del 29/01/2019, Rv. 275048; Sez. 3, n. 41104 del 12/07/2018, Rv. 274307; Sez. 3, n. 8995 del 30/10/2017, dep. 2018, Rv. 272353). In particolare, nell'ipotesi di reati tributari integra il profitto del reato il solo saldo attivo esistente sul conto corrente al momento della scadenza del termine previsto per adempiere l'obbligazione fiscale. Dunque, le somme versate sul conto dopo la scadenza del termine dell'obbligazione tributaria non possono essere ritenute il profitto del reato, perché in generale prive di un collegamento con l'illecito che possa giustificare la confisca "diretta"; a meno che, ovviamente, per il denaro che fosse pervenuto dopo il perfezionamento del reato non sia stata acquisita la prova della derivazione dall'illecito. Seguendo l'indirizzo illustrato, dunque, ai fini della ricostruzione della disciplina applicabile alla confisca del denaro presente sul conto corrente dell'imputato, in particolare in tema di reati tributari, diviene essenziale l'accertamento del saldo esistente alla data di consumazione del reato, perché permette di qualificare il provvedimento con il quale è disposta l'apprensione in termini di confisca "diretta" o "per equivalente" (Sez. 3, n. 6348 del 04/10/2018, dep. 2019, Rv. 274859).

2.2. Come evidenziato dalla parte ricorrente, tali principi non sono stati correttamente applicati in relazione al conto corrente (omissis) della (omissis) Agenzia (omissis) (omissis) nonostante il rapporto bancario fosse stato instaurato solo alla data del 9 agosto 2018, come comprovato dalla documentazione in atti, la cui consistenza è stata contraddittoriamente valutata nell'ordinanza impugnata – pur in mancanza di elementi da cui desumere che le somme accreditate sul conto fossero anche indirettamente riconducibili ai reati oggetto di contestazione – come non preclusiva del disposto sequestro.

Appare fondata anche la censura relativa al rigetto dell'istanza di parziale dissequestro del saldo del conto corrente (omissis), presso la (omissis) abruzzese, filiale di (omissis). Il giudice del riesame non mette in dubbio la prospettazione difensiva secondo cui il rapporto bancario, alla data di esecuzione del sequestro (17 giugno 2020), presentava un saldo attivo di euro 87.874,52, e

quel saldo era superiore rispetto all'attivo di euro 46.593,96, presente sul conto alla data di commissione dell'ultimo reato in contestazione (1° giugno 2017); afferma, però, che il saldo attivo rilevante è quello presente alla data del sequestro e non quello presente alla data di scadenza del debito tributario. Si tratta di un'affermazione che contraddice il principio giurisprudenziale sopra richiamato, secondo cui, per operare un discrimine tra confisca diretta e confisca per equivalente, è essenziale l'accertamento del saldo di conto corrente esistente alla data di consumazione del reato, mentre è evidentemente irrilevante il saldo esistente al momento del sequestro, perché il sequestro è successivo al conseguimento del profitto del reato stesso.

3. Da quanto precede consegue che, in accoglimento del ricorso della terza interessata e in parziale accoglimento di quello del pubblico ministero, l'ordinanza impugnata deve essere annullata, relativamente alla determinazione degli importi sequestrabili a (omissis) s.r.l., anche su conti correnti della stessa, con rinvio al Tribunale di Pescara, perché proceda a nuovo giudizio, valutando il compendio istruttorio alla luce dei principi di diritto sopra enunciati.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata relativamente alla determinazione degli importi sequestrabili a (omissis) s.r.l., anche su conti correnti della stessa, con rinvio al Tribunale di Pescara. Rigetta nel resto il ricorso del pubblico ministero.

Così deciso il 22/10/2020.

Si dà atto che, ai sensi dell'art. 546, comma 2, cod. proc. pen., conformemente alle indicazioni contenute nel decreto del Primo Presidente, n. 163/2020 del 23 novembre 2020 – recante "Integrazione linee guida sulla organizzazione della Corte di cassazione nella emergenza COVID-19 a seguito del d.l. n. 137 del 2020" – la presente ordinanza viene sottoscritta dal solo presidente del collegio per impedimento dell'estensore.

Il Consigliere estensore
Alessandro Maria Andronio

Il Presidente
Luca Ramacci

